



BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN LOCAZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA UBICATI IN VIA DI VITTORIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOLOGNA E TEMPORANEAMENTE CONCESSI IN CONVENZIONE AL COMUNE DI CALDERARA DI RENO

(approvato con Determinazione Dirigenziale n.)

Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 18/04/2024 con cui è stata approvata la CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOLOGNA, DA DESTINARE A NUOVE ASSEGNAZIONI DA GRADUATORIA ERP DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO.

Preso atto che in data 24/04/2024 è stata sottoscritta la Convenzione sopra indicata da entrambe le parti come da Repertorio n. 8924/2024 del Comune di Bologna.

SI RENDE NOTO

il seguente Avviso Pubblico volto alla individuazione dei nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa beneficiari della assegnazione temporanea in locazione erp di n. 4 alloggi di emergenza abitativa ubicati in Via di Vittorio di proprietà del Comune di Bologna e temporaneamente concessi al Comune di Calderara di Reno.

CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI E CANONE DI LOCAZIONE

ALLOGGIO	INDIRIZZO	SUPERFICIE
ALLOGGIO N. 1	VIA DI VITTORIO 11	64,74 mq
ALLOGGIO N. 2	VIA DI VITTORIO 13	51,20 mq
ALLOGGIO N. 3	VIA DI VITTORIO 15	64,59 mq
ALLOGGIO N. 4	VIA DI VITTORIO 15	51,20 mq

Gli alloggi sono ripristinati e vuoti, dotati di riscaldamento autonomo. Lo stabile è dotato di ascensore. Gli alloggi non sono comprensivi di cantina di pertinenza. L'area è dotata di ampi parcheggi pubblici gratuiti.

Il canone di locazione è calcolato secondo la disciplina prevista dalla vigente normativa regionale sull'ERP ovvero delle disposizioni stabilite in sede di Tavolo metropolitano di concertazione, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 24/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il canone di locazione è aggiornato annualmente sulla base della situazione economica del nucleo dell'assegnatario, valutato secondo i criteri di cui al DPCM n. 159/2013.

REQUISITI DI ACCESSO

A) Cittadinanza.

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di uno Stato aderente alla Unione Europea;
- A.3) il familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- A.4) il titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e ss.mm.ii. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- A.5) il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- A.6) il cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In caso di permesso di soggiorno scaduto, è ammissibile la domanda di accesso alla graduatoria qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, il richiedente dovrà essere in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale, valido al momento di presentazione della domanda. In caso contrario verrà escluso dalla graduatoria. Dovrà altresì essere in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale, in corso di validità al momento dell'assegnazione. In caso contrario verrà escluso dall'assegnazione.

B) Situazione Abitativa

E' necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda

anagraficamente in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di Provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente;

2. Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in un alloggio a titolo precario procurato dal Comune, su specifico progetto del Servizio Sociale;

C) Situazione economica del nucleo familiare richiedente

- 1) Il limite della situazione economica per l'accesso è calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., in base all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e al patrimonio mobiliare. I limiti di reddito relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare sono aggiornati, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001, dal dirigente del Servizio regionale competente per materia con cadenza triennale;
- 2) Limiti:
 - il valore ISEE non deve superare **Euro 17.428,46** e successive rivalutazioni;
 - il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a **Euro 10.000,00**;
- 3) Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
- 4) I valori economici indicati sono da intendersi modificati implicitamente ogni qual volta intervengano integrazioni normative in materia.
- 5) Ai fini dell'assegnazione tali requisiti reddituali devono essere in possesso del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare al momento di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

I richiedenti, al momento della domanda, dovranno essere in possesso almeno della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU) resa ai sensi della normativa vigente, pena l'esclusione dalla graduatoria.

D) Presa in carico del Servizio Sociale

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, risulti preso in carico dal Servizio Sociale Territoriale del Comune di Calderara di Reno da almeno un anno ovvero, sia stato beneficiario nell'ultimo anno di almeno un servizio/intervento erogato dal SST".

E) Residenza

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, risieda anagraficamente nel Comune di Calderara di Reno da almeno un anno.

F) Collocazione in Graduatoria ERP

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, risulti utilmente collocato nell'ultima Graduatoria ERP in essere del Comune di Calderara di Reno.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate **unicamente sul modulo predisposto dal Comune** che è scaricabile dal Sito Interne Istituzionale del Comune: www.comune.calderaradireno.bo.it sotto l'area tematica "Casa" e disponibile presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) negli orari di apertura.

La domanda potrà essere presentata **dal giorno 2 settembre 2024 al giorno 16 settembre 2024:**

- **tramite Email** all'indirizzo Pec del Comune: **comune.calderara@cert.provincia.bo.it**; in questo caso la domanda dovrà essere già sottoscritta con allegata una fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
- **direttamente all'Ufficio U.R.P.** (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Calderara di Reno – Piazza Marconi 7, secondo le modalità e i tempi di apertura al pubblico indicati sul Sito Internet del Comune.

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse.

Del pari sono escluse le domande che non siano sottoscritte con le modalità previste dal presente Bando.

Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre, ove richiesta, l'idonea documentazione anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il richiedente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR

445/2000 e ss.mm.ii., che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lett. A) e B) del punto 1) del presente bando, nonché, in favore di se stesso e dei componenti il proprio nucleo familiare, i requisiti di cui alle lett. C), D), E), dello stesso punto 1 del bando.

Il richiedente deve inoltre dichiarare la composizione del nucleo familiare richiedente che verrà presa in considerazione in sede di eventuale assegnazione di alloggio con ampliamento avvenuto nel tempo dovuto unicamente a nascite di figli, o adozioni o affidi o matrimoni.

L'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000) con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la presenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui ai punti contrassegnati nella domanda.

Poiché ai sensi del citato DPR 445/00 i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da altro documento, alla domanda deve essere allegata copia degli stessi, nell'eventualità in cui il concorrente abbia dichiarato la sussistenza di tali condizioni, pena il mancato riconoscimento del punteggio relativo.

CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal richiedente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

A1) Situazione economica

Il punteggio è attribuito in fase di presentazione della domanda sulla base della dichiarazione economica ISEE. In sede di verifica per l'assegnazione, il punteggio è riconosciuto a condizione dell'esito positivo del procedimento di controllo:

ISEE da € 0 ad € 8.577,00	Punti 2
ISEE da € 8.578,00 ad € 17.428,46	Punti 1

A2) Unico genitore convivente anagraficamente con figlio/i minore/i

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto esclusivamente da un genitore e il/i proprio/i figlio/i a minore/i.

La condizione di punteggio sussiste anche nel caso di convivenza nucleo adulto genitore – bimbo, con un familiare in rapporto di parentela di 1° e 2° grado.

La condizione è attribuita qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) Unico genitore che ha riconosciuto il/i minore/i;
- b) Un genitore è: deceduto, detenuto in carcere, privo della potestà genitoriale;

- c) Sussiste abbandono di uno dei due genitori accertato in sede giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali o allontanamento in caso di violenza di cui al D.L. 93/2013;
- d) Provvedimento di affidamento anche temporaneo del minore al genitore richiedente, certificato dalle autorità competenti. In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.

Al genitore viene equiparata, al fine del riconoscimento della condizione, la situazione di affido giurisdizionale di minore purché a carico fiscale e quella dell'ascendente con discendenti a carico fiscale.

Per le condizioni di cui alle lettere a) b) c) e d)	Punti 1
---	---------

A3) Nucleo familiare richiedente convivente anagraficamente con minori

Nucleo familiare nel quale, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, siano presenti minori.

Il punteggio è differenziato come segue:

Nucleo familiare richiedente con 1 minore	Punti 1
Nucleo familiare richiedente con 2 minori	Punti 2
Nucleo familiare richiedente con 3 minori	Punti 3
Nucleo familiare richiedente con 4 minori e oltre	Punti 4

A4) Anzianità e composizione del nucleo familiare

Nucleo familiare nel quale, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, siano presenti persone che abbiano superato i 65 anni.

Presenza di persone anziane over 65	Punti 1
-------------------------------------	---------

A5) Invalidità, handicap e non autosufficienza

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio qualora la situazione sia certificata dall'autorità competente alla data di presentazione della domanda e alla data

di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Sono considerate le condizioni di punteggio:

a) Gravità elevata o al 100%:

- 1) persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate gravemente non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale Complessa (U.V.M.C) (punteggio BINA non inferiore a 500 punti);
- 2) persone con invalidità certificata pari al 100% ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
- 3) persone disabili permanenti e gravi, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute o minore ipoacusico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 ottobre 1990 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni vigenti.

b) Gravità media e superiore al 67%:

- 1) persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) persone con invalidità certificata superiore al 67% e fino al 99% ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati di gravità elevata o media, ai sensi delle lettere del comma precedente, il punteggio è attribuito a ciascuno per intero. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona.

Condizione di gravità elevata	Punti 2
Condizione di gravità media	Punti 1

PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Servizio competente provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base della

situazione dichiarata dal nucleo richiedente e accertata d'ufficio, al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio.

L'esame dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato può essere effettuata dal Servizio competente:

- a) attribuendo d'ufficio in sede istruttoria per l'inserimento della domanda in graduatoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Calderara di Reno;
- b) attribuendo la condizione di punteggio maggiormente favorevole, in caso di condizioni di punteggio incompatibili, ai sensi del vigente regolamento.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Servizio competente ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del Servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata anche a mezzo telegramma ordinario o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune di Calderara di Reno. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Servizio competente nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

Il Servizio competente, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità dei requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda e, se rilevati d'ufficio durante l'istruttoria della domanda, vengono considerati ai fini dell'attribuzione delle condizioni per la posizione nella graduatoria, a condizione che la richiesta degli interessati o la verifica d'ufficio sia effettuata entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

Il Servizio competente provvede alla formazione della Graduatoria, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, che verrà pubblicata entro 30 giorni dalla chiusura della presentazione

delle domande. La graduatoria viene pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e sul Sito Internet Istituzionale del Comune. Nella graduatoria sono indicate, per numero di Protocollo, le domande dichiarate ammissibili, con il punteggio complessivo e le domande dichiarate inammissibili, nonché i modi e i termini per la presentazione dei ricorsi. **La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.** Non verrà inviata alcuna comunicazione mediante posta ordinaria.

CRITERI DI ORDINAMENTO DELLE DOMANDE NELLA GRADUATORIA

Le domande sono ordinate nella graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) mediante il punteggio attribuito in base all'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive;
- b) le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio, di cui alla precedente lettera a) sono graduate tra loro dando precedenza ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori a carico;
- c) in caso di ulteriori parità di punteggio avrà priorità il nucleo con il valore ISEE più basso;

In sede di procedimento di controllo amministrativo formale e sostanziale sulle autocertificazioni inerenti le domande presentate, qualora le domande perdano condizioni di punteggio, sono collocate insieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

In sede di ricorso con esito negativo, qualora le domande non modifichino o perdano punteggio, sono collocate insieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI AL FINE DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Servizio competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica per l'assegnazione. In caso di verifica di perdita dei requisiti d'accesso la domanda è esclusa dalla graduatoria.

Agli interessati in posizione utile per l'assegnazione verrà inviata, all'ultimo domicilio conosciuto, apposita comunicazione con la quale verranno invitati a provvedere alla presentazione del-

la documentazione richiesta per la verifica di cui al comma 1 nei termini previsti dalla comunicazione stessa. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune. Qualora l'interessato non provveda alla consegna della documentazione richiesta, secondo le modalità evidenziate nella comunicazione o non si presenti presso gli uffici del Servizio competente nei termini prefissati, verrà escluso dall'assegnazione e dalla graduatoria, salvo la sussistenza di cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

Qualora il comune accerti la non sussistenza dei requisiti e la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, si provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà produrre la documentazione richiesta ad integrazione della domanda. Qualora detta documentazione non sia prodotta senza giustificato motivo, ovvero sia parziale o palesemente inattendibile, il Comune dichiara l'esclusione dalla graduatoria.

In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

Qualora la domanda venga diminuita nel punteggio o venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti d'accesso o in esito ai controlli il richiedente ha facoltà di presentare ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, al Comune.

Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

STANDARD ABITATIVO DEGLI ALLOGGI

L'alloggio è assegnato in base alla graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) dimensione dell'alloggio e composizione numerica del nucleo;
- b) utilizzo razionale degli alloggi tenendo conto di eventuali valutazioni pervenute dai servizi sociali.

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

Il Comune effettua l'assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto in base alla dimensione dell'alloggio, rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare, individuando le varie tipologie di standard abitativo, come indicato dal D.M. 5 luglio 1975 che prevede: *"per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a metri quadrati 14, per i primi 4 abitanti, e metri quadrati 10 per ciascuno dei successivi"*.

Di seguito si indicano i parametri con il limite della tolleranza sulla rilevazione del + e - 5%:

- per gli alloggi monostanza:
 - 1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno);
 - 2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno);
- per le altre tipologie di alloggi (bilocali, trilocali e quadrilocali) viene specificata la seguente metratura in relazione al numero dei componenti:
 - alloggio di mq. 28 e fino a mq. 39, assegnabile a nuclei composti da 1 persona;
 - alloggio di mq. 38 e fino a mq. 53, assegnabile a nuclei composti da 2 persone;
 - alloggio di mq. 42 e fino a mq. 59, assegnabile a nuclei composti da 3 persone;
 - alloggio di mq. 56 e fino a mq. 78, assegnabile a nuclei composti da 4 persone;
 - alloggio di mq. 66 e fino a mq. 92, assegnabile a nuclei composti da 5 persone;
 - alloggio di mq. 76 e fino a mq. 106 assegnabile a nuclei composti da 6 persone;
 - alloggio di mq. 86, e fino a mq. 120 assegnabile a nuclei composti da 7 persone;
 - alloggio di mq. 96 e fino a mq. 134, assegnabile a nuclei composti da 8 persone.

Le superfici indicate si intendono utili, ai sensi del D.M. 801/77.

INDIVIDUAZIONE E SCELTA DELL'ALLOGGIO

Il Servizio competente informa dell'assegnazione gli aventi diritto e, qualora sia possibile, prevede la facoltà per i medesimi di visionare gli alloggi idonei e disponibili per l'assegnazione, al fine di esprimere l'accettazione o meno dell'alloggio, fissando comunque un termine massimo di sette giorni. In caso di rinuncia si decade automaticamente dalla graduatoria. Tale eventualità comporta inoltre la decadenza della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e del progetto di sostegno.

Gravi e documentati motivi eventualmente addotti dal nucleo, saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio competente.

In caso di disponibilità di alloggi privi di barriere architettoniche e/o dotati di appositi strumenti (es. servoscala), gli stessi dovranno prioritariamente essere assegnati a chi risulta in graduatoria e presenta impossibilità di deambulazione certificata da struttura pubblica.

CONTROLLI

Il richiedente dichiara nella domanda di accesso alla graduatoria di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. Dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi della vigente normativa in materia.

In caso di assegnazione, sulla domanda e sulla situazione economica autocertificata sono sempre effettuati i controlli diretti ad accertare la veridicità e la congruità di quanto dichiarato in via sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000

e ss.mm.ii. e dell'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. Le modalità organizzative per l'esperimento delle attività di controllo sono definite con atti gestionali.

Successivamente all'assegnazione e per tutta la durata del rapporto di locazione, sono effettuate le attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE presentate dagli assegnatari per le finalità di legge.

Al fine dell'attivazione del procedimento di controllo, in sede di verifica requisiti è consegnata apposita comunicazione agli interessati con l'indicazione del termine per rispondere a quanto rilevato.

Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

- 1) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
- 2) accertamento della perdita dei requisiti inerenti alla partecipazione della domanda all'accesso o alla permanenza in graduatoria;
- 3) accertamento di non completezza, di non veridicità e di non congruità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- 4) in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di verifica dei requisiti di cui al precedente comma 4.

PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione è effettuata con provvedimento amministrativo trasmesso al soggetto gestore del patrimonio immobiliare (Acer Bologna), anche a mezzo telematico, per la stipula del contratto di locazione con l'assegnatario.

A tal fine il soggetto gestore convoca l'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio, ad avvenuto ricevimento del provvedimento di assegnazione.

Dopo la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio, quest'ultimo deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 40 giorni, salvo proroga concessa dal Servizio competente, a seguito di domanda motivata. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la revoca dell'assegnazione, la definitiva esclusione dalla graduatoria e la interdizione della partecipazione a successivi bandi per il periodo di due anni, da emanarsi con provvedimento dirigenziale.

DECADENZA E RISOLUZIONE

L'assegnatario è obbligato ad accettare la proposta dell'Ufficio Casa circa l'assegnazione definitiva di un idoneo alloggio ERP del Comune di Calderara di

Reno da graduatoria erp ordinaria, salvo gravi e documentati motivi che saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio competente, al fine rendere disponibile l'alloggio di emergenza ad altro nucleo familiare bisognoso e idoneo, pena la risoluzione di diritto del contratto di locazione e la decadenza dal beneficio.

Pertanto l'assegnatario è obbligato, durante l'intera permanenza nell'alloggio, ad effettuare annualmente domanda di accesso alla graduatoria del Bando Annuale ERP del Comune di Calderara di Reno, pena la venuta meno del requisito F) e la conseguente decadenza dall'assegnazione.

I l Contratto di Locazione si risolverà di diritto alla scadenza della Convenzione con il Comune di Bologna, oltre ad eventuali proroghe, e il beneficiario sarà tenuto al rilascio dell'alloggio.

PROCEDIMENTI

Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente avviso, lo stesso viene pubblicato sul sito Internet del Comune all'indirizzo: www.comune.calderaradireno.bo.it , nonché sull'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona, dott.ssa Elisabetta Urbani.

L'Ufficio Competente responsabile dell'istruttoria è il Servizio Amministrativo del Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo per il Trattamento dei Dati Personali n. 679/2016 e il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali contenuti nella domanda di assegnazione di alloggio di E.R.P. saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa.

In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza alle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

I dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati e diffusi per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici.

Il titolare del trattamento è il Comune di Calderara di Reno – Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona.

Se il dichiarante ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano non è conforme alla disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui esercita uno o più dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali, in quest'ultimo caso mediante un reclamo ai sensi dell'articolo art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Comune di Calderara di Reno ha individuato come responsabile del trattamento la Responsabile del Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona.

NORMATIVA

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al vigente Regolamento ERP approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 20 dicembre 2018 e alla normativa regionale e nazionale in materia.

FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Bologna.

Per informazioni e/o supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare l'Ufficio Casa al numero 051/6461238 oppure lo Sportello Sociale al numero 051/6461292.

Dalla Residenza Comunale,.....

**La Responsabile del Settore
Politiche di Benessere e Servizi alla Persona**

Dott.ssa Elisabetta Urbani